

Rottame end of waste art.184 ter "Cessazione della qualifica di rifiuto"

Premessa

La cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di cui all'art.184 -ter, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, per i rottami ferrosi classificati con codice EER 170405 di provenienza interna allo stabilimento avviene alle seguenti condizioni:


- che i carichi siano composti esclusivamente da rottame di ferro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo cilindri di laminazione, barrotti d griglia e rottame da demolizione zincato e che siano privi di:
 - rottami di ferro con eventuali caratteristiche di pericolo, quali rifiuti esplosivi, tossici, infiammabili, cancerogeni, corrosivi, radioattivi o contaminati da inquinanti organici persistenti;
 - contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti che possano causare un'esplosione in una fornace metallurgica;
 - fusti o contenitori che contengano o hanno contenuto oli o vernici;
- che i carichi siano stati mantenuti divisi;
- che siano stati portati a termine i trattamenti meccanici (taglio a freddo con cesoia o a caldo) e di cernita necessari per l'utilizzo finale del rottame direttamente presso le acciaierie e le fonderie;
- l'assenza di materiali estranei (sterili), quali metalli non ferrosi, terra, polveri, isolanti, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno, altre sostanze chimiche o organiche, pneumatici, tubi ripieni di cemento, calcestruzzo, residui di molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri di molatura e fanghi o comunque presenza in quantità < 2% in peso;
- l'assenza di ossido di ferro, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto in condizioni atmosferiche normali;
- l'assenza di oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili e che comunque non diano luogo a gocciolamento.

Trattasi di attività finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento CE n°333/2011 su rottami ferrosi classificati con codice EER 170405 e, quindi, è subordinata a quanto disposto dall'art. 6 del medesimo Regolamento.

Art. 184-ter, comma 1, lett. a)

“La sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici”

Il rottame di ferro è comunemente utilizzato nella produzione dell’acciaio, costituendone una necessaria materia prima nella composizione della carica sia per le acciaierie elettriche e sia per le acciaierie ad ossigeno come indicato nella Fig. 7.9 del BREF 2012 per la siderurgia di seguito riportata.



Alle tecniche per migliorare l'utilizzo del rottame è dedicato inoltre il paragrafo 2.5.4.1. del BREF "Techniques to improve the use of scrap", il cui contenuto è stato ripreso nella BAT 7 (paragrafo 1.1.3 "gestione dei materiali") del documento BAT Conclusions che si riporta di seguito.

7. Per ottenere bassi livelli di emissione per gli inquinanti pertinenti, le BAT consistono nella selezione di qualità adeguate di rottame e di altre materie prime. Per quanto riguarda il rottame, le BAT prevedono un'ispezione adeguata dei contaminanti visibili che potrebbero contenere metalli pesanti, in particolare mercurio, o che potrebbero comportare la formazione di policloro-dibenzo-diossine/policloro-dibenzo-furani (PCDD/F) e di policlorobifenili (PCB).

Per migliorare l'utilizzo del rottame, le seguenti tecniche possono essere utilizzate da sole o combinate:

- specificare i criteri di accettazione adeguati al profilo di produzione negli ordini d'acquisto di rottami
- avere una buona conoscenza della composizione dei rottami controllandone attentamente l'origine; in casi eccezionali, una prova di fusione potrebbe servire a caratterizzare la composizione dei rottami
- disporre di adeguate strutture di ricezione e verificare le consegne
- disporre di procedure di esclusione dei rottami non idonei per l'utilizzo nell'installazione
- stoccare i rottami in base a vari criteri (per esempio, dimensioni, leghe, grado di pulizia); stoccare i rottami con potenziale emissione di contaminanti nel suolo su superfici impermeabili con sistema di drenaggio e di raccolta; utilizzare un tetto che può ridurre la necessità di tale sistema
- costituire il carico di rottami per le varie colate tenendo conto della conoscenza della composizione per utilizzare i rottami più idonei per il tipo di acciaio da produrre (si tratta di un aspetto essenziale in alcuni casi per evitare la presenza di elementi indesiderati e in altri casi per sfruttare gli elementi delle leghe che sono presenti nei rottami e necessari per il tipo di acciaio da produrre)
- inviare prontamente tutti i rottami prodotti internamente al deposito dei rottami per il riciclaggio
- disporre di un piano di attività e di gestione
- selezionare i rottami per ridurre al minimo il rischio di includere contaminanti pericolosi o non ferrosi, in particolare i policlorobifenili (PCB) e olio o grasso. Di norma questa operazione viene effettuata da chi fornisce i rottami, tuttavia il gestore ispeziona tutti i carichi di rottame nei contenitori sigillati per motivi di sicurezza. Nel contempo, è possibile quindi verificare, per quanto fattibile, l'eventuale presenza di contaminanti. Può essere necessario valutare le piccole quantità di plastica (per esempio, i componenti rivestiti di plastica)
- controllare la radioattività in base alle raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)
- migliorare l'eliminazione obbligatoria dei componenti che possono contenere mercurio proveniente da veicoli fuori uso e apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei produttori di rottami nel seguente modo:
 - stabilendo l'assenza di mercurio come condizione nei contratti di acquisto di rottame
 - rifiutando di accettare rottame che contiene componenti e assemblaggi elettronici visibili.

Applicabilità

La selezione e la cernita dei rottami potrebbe non essere sotto il completo controllo del gestore.

Art. 184-ter, comma 1, lett. b)

"esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto"

Poiché il rottame costituisce materia prima per la produzione di acciaio, il suo mercato è sicuramente una realtà consolidata da tempo.

Art. 184-ter, comma 1, lett. c):

“La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”

Le operazioni effettuate sul rottame “rifiuto”, consentono di ottenere una “materia prima equivalente”, conforme alle specifiche tecniche di settore (es. specifiche CECA, EUROFER) e, in particolare, conforme ai criteri definiti nell’Allegato I del Regolamento UE n. 333/2011 “recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Art. 184-ter, comma 1, lett. d):

“L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”

L’utilizzo dei rottami in questione non modifica in modo negativo l’impatto complessivo rispetto alla condizione di non utilizzo degli stessi, avendo le stesse caratteristiche del rottame “end of waste” di provenienza esterna impiegato nel ciclo produttivo delle acciaierie.